L’attuazione del patto europeo in materia di migrazione e asilo

Formazione 19 novembre 2026

Avv. Mariella Console _ Avv. Carla Lucia Landri

La procedura di screening

Istituire un controllo preliminare, uniforme e obbligatorio delle persone che arrivano alle frontiere esterne dell'Unione europea in determinate condizioni.

1. **Identificazione delle persone in ingresso**

2. **Rafforzamento della sicurezza interna e armonizzazione delle procedure tra i diversi Stati Membri**

3. **Individuazione delle persone vulnerabili**

4. **Individuazione della procedura giuridica applicabile**

Obiettivo del Regolamento screening

Considerando n. 3

Contribuire alla riduzione della migrazione irregolare, lotta contro il traffico e tratta, prevenzione di qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioniinternazionali.

Considerando n. 6

Contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fugggono per cercare di presentare tale domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.

Finzione di non ingresso: per la durata dello screening in frntiera la persona non è autorizzata ad entrare nel territorio nazionale

Modulo screening Istruttura e contenutil

Sezioni del modulo

- Informazioni generali (data inizio/fine, ID gestionale)
- Informazioni personali e identità (confermata/non confermata)
- Nazionalità, apolidia, residenza e lingue parlate
- Motivi di sottoposizione allo screening (art. 5 Reg. 2024/1356)
- Informazioni preliminari su salute (visita medica, condizioni patologiche)
- Informazioni su vulnerabilità (controllo preliminare, gruppi vulnerabili, esigenze speciali di accoglienza e procedurali)
- Familiari nell'UE (elementi di collegamento con Paesi Dublino)
- Accertamenti di sicurezza (art. 15 Reg. 2024/1356)
- Obbligo di cooperazione (accesso al dispositivo elettronico)
- Motivo di ingressoe volontà di richiedere protezione internazionale
- Documenti di identificazione· decretazione (considerazioni finali/esito)

Notifica e garanzie: attestazione di notifica dello screening con consegna di copia allo straniero e mediazione linguistica; informativa sul diritto di presentare domanda di protezione internazionale (artt. 8, 15 e 16 Reg. 2024/1356).

La “finzione di non ingresso”

Cos’è la finzione di non ingresso?

Dissociazione tra presenza fisica e posizione giuridica: lo straniero si trova materialmente in Italia [all’interno di uno dei luoghi designati per lo screening] ma tale presenza non equivale all’autorizzazione all’ingresso nel territorio nazionale

Nessuna chiara definizione normativa

Durante gli accertamenti, le persone non sono autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato

Obbligo di rimanere a disposizione delle autorià:

- obbligo firma
- consegna passaporto
- obbligo di dimora
- fermo
- trattenimento

La restrizione alla libertà personale

La finzione di non ingresso non coincide con il trattenimento.
Il legislatore italiano ha disciplinato separatamente le modalità attraverso cui assicurare la disponibilità della persona durante gli accertamenti.

	• La comunicazione del fermo al procuratore della Repubblica. • La richiesta di convalida al giudice di pace entro 48 ore.
FERMO PREVENTIVO Per consentire lo svolgimento dei controlli	• Possibilità di nominare un difensore di fiducia o di ottenere l’assegnazione di uno di ufficio. • Ammissione al patrocinio a spese dello Stato
	• Il completamento degli accertamenti entro un massimo di 72 ore. • Se non c’è cooperazione possibile trattenimento fino a 28 giorni.
	• Se necessario proseguire i controlli su salute e vulnerabilità, è possibile applicare l’obbligo di dimora ex art. 5 ter, d.lgs. 142/2015.

Gli accertamenti in frontiera

CHI [PERSONE STRANIERE]	• rintracciate in relazione all'**attraversamento** della frontiera esterna non autorizzata; • sbarcati a seguito di un'operazione di **ricerca e soccorso**; • **che hanno presentato domanda di protezione** internazionale durante le verifiche di frontiera*.
DOVE	I luoghi **adeguati ed opportuni** per gli accertamenti devono essere designati da ciascuno Stato Membro ("generalmente" presso le frontiere esterne, o nelle vivinanze o in **altri luoghi all'interno del territorio** che garantiscano la possibilità di fare accertamenti, senza indugio).
COSA	Controllo dello **stato di salute** e delle **vulnerabilità**; **identificazione** o verifica dell'identità; registrazione di dati biometrici; **controllo di sicurezza**; indirizzamento alla procedura adeguata.

- NB Sottoposti ad accertamenti sono anche i cittadini autorizzati ad entrare ai sensi del Reg. Schengen, **che fanno domanda di asilo.**

Durata delle procedure operative in frontiera

SCREENING DA SBARCHI	→	*7 GIORNI*
SCREENING IN CASO DI RINTRACCIO SBARCHI AUTONOMI	→	*7 GIORNI*
SCREENING IN ZONA DI TRANSITO	→	*SI SVOLGE SUL POSTO*

Gli accertamenti sul territorio

CHI →

- Chi soggiorna illegalmente sul territorio dello Stato
- Chi è entrato nel territorio degli SM attraversando irregolarmente una frontiera esterna e non è già stato sottoposto ad accertamento in altro SM.

DURATA → Gli accertamenti devono essere svolti senza indugio e completati entro **3 giorni** dal rintraccio

COSA →

- il controllo preliminare dello stato di salute;
- il controllo delle vulnerabilità;
- l'identificazione o la verifica dell'identità;
- il rilevamento dei dati biometrici, se non già effettuato;
- il controllo di sicurezza mediante consultazione delle banche dati pertinenti

Gli accertamenti sul territorio

Verifiche su identità e sicurezza anche nei confronti dello "*straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale*".

Possibilità di disporre il **"fermo" preventivo** per svolgere i controlli di identità, sicurezza e fotosegnalamento anche "***in caso di rintracci dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale*** *oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato Membro*".

! Difformità del regolamento

Il d.l. estende gli accertamenti (identità, sicurezza, fermo preventivo) a ipotesi (irregolarità sopravvenuta sul territorio, trasferimento da altro Stato Membro) non previste dal Regolamento (UE) 2024/1356, che riguarda l'attraversamento irreglare della frontiera esterna.

	Accertamento alla frontiera esterna	Accertamento all’interno del territorio
Destinatari	Cittadini di Paesi terzi che non soddisfano le condizioni d’ingresso e che sono rintracciati durante o dopo un attraversamento irregolare della frontiera esterna, sbarcati dopo un’operazione di ricerca e soccorso oppure presentano domanda di protezione internazionale al valico o nella zona di transito	Cittadini di Paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio, sono entrati irregolarmente attraverso una frontiera esterna e non sono già stati sottoposti ad accertamento in un altro Stato membro
Luogo	Presso la frontiera esterna o in luoghi situati nelle sue vicinanze, compresi i punti di crisi e le zone di transito	In luoghi adeguati individuati dallo Stato membro all’interno del proprio territorio
Durata ordinaria	Massimo **7 giorni** dal rintraccio nella zona di frontiera, dallo sbarco o dalla presentazione al valico	Massimo **3 giorni** dal rintraccio della persona
Durata speciale alla frontiera	Per alcune persone che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre **72 ore**, gli accertamenti sono svolti successivamente e il periodo è ridotto a **4 giorni**	Non è prevista una corrispondente riduzione a quattro giorni
Fictio di non ingresso	Si applica: durante gli accertamenti la persona **non è autorizzata a entrare nel territorio** dello Stato membro	Non si applica la fictio di non ingresso: la persona è già rintracciata all’interno del territorio
Permanenza a disposizione delle autorità	Lo Stato deve assicurare che la persona rimanga a disposizione delle autorità nel luogo degli accertamenti, per prevenire il rischio di fuga, le minacce alla sicurezza e i rischi per la salute pubblica	Anche in questo caso la persona deve rimanere a disposizione delle autorità per la durata degli accertamenti e per prevenire il rischio di fuga o le minacce alla sicurezza
Esito	La persona viene indirizzata verso la procedura di asilo, la procedura di frontiera, il rimpatrio o altra procedura pertinente	La persona viene indirizzata verso la procedura appropriata, normalmente asilo, rimpatrio o altra procedura prevista dal diritto dell’Unione

Procedura accelerata di frontiera

SCREENING ALLA FRONTIERA → *Identificazione, rilievi biometrici, controlli di sicurezza, accertamenti sanitari e valutazione delle vulnerabilità*

In via generale, entro 7 giorni alla frontiera esterna

ESITO DELLO SCREENING → *Individuazione della procedura applicabile: asilo, procedura di frontiera, rimpatrio o altra procedura prevista*

Immediatamente dopo la conclusione degli accertamenti

REGISTRAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLA DOMANDA → *La registrazione della domanda costituisce il momento iniziale da cui decorrono i principali termini della procedura.*
La domanda deve essere formalizzata entro cinque giorni dalla prima registrazione

Procedura accelerata di frontiera

Valutazione preliminare delle esigenze procedurali Deve essere verificato se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari	• minore età; • disabilità; • gravidanza; • malattia; • conseguenze di tortura o violenza; • disturbi psicologici; • difficoltà linguistiche o cognitive; • altre condizioni di vulnerabilità.
Trasferimento nella struttura di frontiera Il trasferimento e la permanenza nella struttura non costituiscono autorizzazione all'ingresso	*Il richiedente può essere trasferito:* • *dal valico o dal luogo dello sbarco;* • *in un altro luogo situato alla frontiera;* • *in prossimità della frontiera;* • *in una struttura appositamente designata sul territorio nazionale.*
Esame della domanda La Commissione territoriale deve adottare la decisione entro **quattro settimane** dalla registrazione della domanda	*La decisione può consistere, in particolare, in:* • *riconoscimento dello status di rifugiato;* • *riconoscimento della protezione sussidiaria;* • *rigetto della domanda;* • *dichiarazione di inammissibilità;* • *rigetto per manifesta infondatezza, nei casi previsti dalla disciplina europea e nazionale.*
Decisione negativa e ricorso Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nella procedura di frontiera è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla notificazione	Il ricorso: • non sospende automaticamente l'efficacia della decisione, salvo i casi previsti; • deve essere accompagnato, quando necessario, da un'istanza di autorizzazione a rimanere.

Momento	Termine
Screening alla frontiera esterna	Di regola, **7 giorni**
Formalizzazione della domanda	**5 giorni** dalla registrazione
Valutazione delle esigenze procedurali speciali	Entro **30 giorni**
Decisione della Commissione territoriale in Italia	**4 settimane** dalla registrazione
Ricorso contro la decisione di frontiera	**5 giorni** dalla notificazione
Durata massima complessiva della procedura di frontiera	**12 settimane**
Durata massima in caso di ricollocazione	Fino a **16 settimane**

Procedura accelerata

PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE

- il richiedente ha prospettato soltanto questioni irrilevanti per la verifica dei presupposti della protezione;
- la domanda appare manifestamente non credibile;
- il richiedente ha fornito informazioni chiaramente false, fuorvianti o contraddittorie;
- la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento;
- **il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro**;
- il richiedente costituisce, per ragionevoli motivi, un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico;
- la domanda è successiva e non presenta elementi nuovi rilevanti;
- **il richiedente proviene da un Paese per il quale il tasso medio unionale di riconoscimento della protezione è pari o inferiore al 20%**, salvo che tale dato non sia rappresentativo della situazione individuale o del mutamento delle condizioni nel Paese.

Procedura accelerata

VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE INDIVIDUALI

Prima e durante l’esame occorre verificare se il richiedente abbia bisogno di garanzie procedurali speciali, ad esempio per:

- minore età;
- disabilità;
- gravidanza;
- malattia fisica o psichica;
- tortura, stupro o altre forme gravi di violenza;
- tratta di esseri umani;
- difficoltà linguistiche o cognitive;
- particolare vulnerabilità personale.

NB Le esigenze speciali non determinano sempre automaticamente l’esclusione dalla procedura accelerata.

Fase	Attività	Autorità
Presentazione e registrazione	Il cittadino straniero manifesta la volontà di chiedere protezione; la domanda viene registrata e trasmessa per l’esame	Questura o autorità competente
Esame preliminare	Si verificano i presupposti per una trattazione accelerata o prioritaria	Presidente della Commissione territoriale
Determinazione procedurale	Il presidente stabilisce se la domanda debba essere esaminata in via ordinaria, prioritaria o accelerata	Commissione territoriale
Informazione	Il richiedente deve essere informato della procedura applicata e delle relative conseguenze	Commissione territoriale

Termini per la procedura accelerata (interna)

Situazione	Termine per il ricorso	Decorrenza
Procedura ordinaria	**30 giorni**	Dalla notificazione della decisione della Commissione territoriale
Procedura accelerata interna nei casi previsti dalla legge	**7 giorni**	Dalla notificazione della decisione
Ricorrente che si trova in un Paese terzo	**60 giorni**, salvo disciplina speciale	Dalla notificazione della decisione
Procedura di frontiera	**5 giorni** nei casi disciplinati dall'art. 35-ter	Dalla notificazione della decisione

Domanda reiterata

Qualsiasi ulteriore domanda fatta in un qualsiasi Stato Membro dopo che è stata presa una decisione definitiva su una precedente domanda fatto dallo stesso richiedente.

ESAME PRELIMINARE per verifica nuovi elementi che:
a) aumentano in modo significativo la probabilità di accoglimento della domanda;
b) attengono a un motivo di inammissibilità addotto in precedenza, quando la domanda precedente è stata respinta per inammissibilità

ESAME PRELIMINARE implica una memoria scritta o un colloquio personale

Gli elementi presentati dal richiedente sono considerati nuovi solo se il richiedente si è trovato nell'impossibilità, senza alcuna colpa da parte sua, di presentare tali elementi nell'ambito della domanda precedente;
diversamente non considerati...

...a meno che:

- aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda non sia inammissibile;
- aumentino in modo significativo la probabilità che la domanda sia accolta;
- una domanda precedente sia stata respinta per ritiro implicito senza un esame nel merito

Ritiro implicito domanda

Mancata formalizzazione domanda nonostante possibilità effettiva

Rifiuto collaborazione - mancata comunicazione informazioni anagrafiche o dati biometrici

Rifiuto comunicazione proprio indirizzo, salvo che l'alloggio sia fornito dalle autorità

Mancata partecipazione al colloquio e mancate risposte in modo da rendere colloquio non sufficiente a decisione sul merito, salvo giusto motivo

Ripetuta violazione obblighi di comunicazione o mancata permanenza a disposizione delle autorità, salva non imputabilità circostanze

Formalizzazione domanda in SM non competente e mancata permanenza in attesa della determinazione dello SM competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento

POSSIBILITA' SOSPENSIONE
per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni
PRIMA
della decisione di ritiro implicito

DIRITTO INFORMAZIONE
se presente al momento del ritiro della domanda, il richiedente asilo è informato dall'autorità competente delle conseguenze procedurali

Possibilità rigetto per infondatezza o manifesta infondatezza
se al momento del ritiro implicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale

La nuova “accoglienza”

Applicazione

Richiedenti asilo autorizzati a soggiornare in Italia (no PAF)

Familiari inclusi in domanda asilo (già familiari al momento dell’arrivo).

Cioè:

- coniuge/partner,
- figli minori e figli adulti dipendenti, non coniugati e legittimi/naturali/adottati,
- se richiedente è minore non coniugato, padre/madre/altro adulto responsabile, compreso fratello adulto.

Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Maggiori probabilità di avere esigenze particolari: persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali,
le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Valutazione sulla base delle caratteristiche fisiche, o delle dichiarazioni del richiedente o del suo comportamento, oppure delle dichiarazioni dei genitori o del rappresentante del richiedente.

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di protezione internazionale

Sostegno durante l'intera procedura di protezione internazionale e appropriato controllo

Formazione personale deputato a valutazione

Diritto all'accoglienza

Dalla manifestazione della volontà di chiedere asilo fino alla perdita del diritto al soggiorno

REVOCA	a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; c) presentazione di una domanda reiterata; d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti.
	ma in caso di violazione grave o ripetuta delle regole della struttura **possibilità**: a) esclusione temporanea dalla partecipazione ad attività organizzate dal gestore del centro; b) esclusione temporanea dall'accesso a uno o più dei servizi, ad eccezione dell'accoglienza materiale; c) sospensione, da 30 giorni a 6 mesi , o revoca dei benefìci economici accessori previsti nel capitolato di gara d'appalto

Diritto all'accoglienza

Riduzione o revoca a mezzo di decreto motivato del Prefetto su base valutazione individuale, proporzionale, obiettiva e imparziale.

il gestore del centro è tenuto a comunicare, immediatamente, alla prefettura - UTG la mancata presentazione o l'abbandono della struttura da parte del richiedente.

Eventuale ripristino in caso di forza maggiore o caso fortuito o gravi motivi personali.

Ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

Assistenza sanitaria sempre garantita.

Diritto	Contenuto	Decorrenza e condizioni	Riferimenti normativi principali
Lavoro	Il richiedente può svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma.	Dopo **90 giorni dalla formalizzazione della domanda**, se la procedura è ancora pendente e il ritardo non è imputabile al richiedente.	**Art. 22 d.lgs. n. 142/2015; art. 17 direttiva (UE) 2024/1346**
Istruzione	Pari accesso all'istruzione rispetto ai cittadini dello Stato membro e a condizioni simili, finché non sia effettivamente eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di tali minori o dei loro genitori	Dalla minore età, indipendentemente dall'esito della domanda e dal possesso di un permesso definitivo.	**Art. 21, comma 2, d.lgs. n. 142/2015; art. 38 d.lgs. n. 286/1998; art. 16 direttiva (UE) 2024/1346**
Assistenza sanitaria	Accesso alle cure urgenti ed essenziali, all'assistenza sanitaria territoriale e, quando necessario, alle cure specialistiche.	Anche nelle more dell'iscrizione al SSN. L'iscrizione al SSN è prevista per il richiedente.	**Art. 21, comma 1, d.lgs. n. 142/2015**; **artt. 34 e 35 d.lgs. n. 286/1998**; **art. 18 direttiva (UE) 2024/1346**
Residenza anagrafica	Possibilità di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente e di rilascio della carta d'identità valida sul territorio nazionale.	Dopo il rilascio del **permesso di soggiorno per richiesta asilo**, secondo le modalità previste dalla legge.	**Art. 5-bis d.lgs. n. 142/2015**; **legge n. 1228/1954**; **d.P.R. n. 223/1989**
Diritto di soggiornare durante la procedura	Il richiedente può rimanere sul territorio nazionale fino alla decisione sulla domanda e, nei casi previsti, durante il ricorso.	Il diritto può essere limitato o escluso nelle ipotesi previste dalla normativa, ad esempio in alcune procedure di frontiera o in caso di decisioni non sospese.	**Art. 4 d.lgs. n. 142/2015**; **artt. 9 e 10 regolamento (UE) 2024/1348**; **art. 46 regolamento (UE) 2024/1348**

Vittime di tratta e/o sfruttamento lavorativo

Come cambia la disciplina

La Dir. (EU) 2024/1712 modifica la precedente Dir. (EU) 2011/36 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime

FINALITA’

Rafforzare gli strumenti della giustizia penale

Implementare le misure di tutela e sostegno delle vittime

Periodo di recupero e riflessione

Se emergono oggettivi indicatori di tratta, vengono informati gli enti anti-tratta, i quali devono darne immediata comunicazione al Questore, che rilascerà un attestato nominativo, valido per un periodo di **45 giorni**.

Allontanamento dal pericolo

Recupero psicofisico

Decisione consapevole

Periodo di recupero e riflessione	• Utile ai fini dell’identificazione formale della vittima.
	• Divieto di rimpatrio della presunta vittima (salvo ragioni di ordine pubblico o sicurezza dello Stato).
	• Estesa l’accoglienza in via transitoria anche alle presunte vittime di tratta (alloggio, vitto, assistenza sanitaria).
	• In attesa del rilascio del pds, alla vittima verrà rilasciata la ricevuta attestante la presentazione della domanda, valida per il soggiorno e per lo svolgimento di attività lavorativa.

Meccanismo Nazionale di Referral

Sistema di cooperazione tra i diversi attori sociali, individuando per ciascuno il suo specifico ruolo al fine di identificare tempestivamente le vittime e offrire loro una tutela adeguata (approccio multi-agenzia).

Identificazione preliminare

- Vi sono delle fondate ragioni per ritenere che la persona sia vittima di tratta (indicatori della tratta)
- A cura di tutti i soggetti che entrano in contatto con la vittima

Identificazione formale

Valutazione da parte di un ente dell’anti-tratta (operatori qualificati) per una identificazione formale della vittima e, se necessario, l’attivazione delle misure specifiche.

Vittime di tratta

In caso di alta priorità chiamata al Numero Nazionale Antitratta (800290290) o al progetto antitratta territorialmente competente.

Segnalazioni enti antitratta → **segnalazioni@trattapiemonte.it**

PAF e vittime di tratta

NO esenzione generalizzata

Esclusione se impossibile fornire
il **SOSTEGNO NECESSARIO**
atto a consentire di godere dei diritti e adempiere gli obblighi
previsti dal Regolamento per tutta la durata della procedura di asilo.

Verifica di compatibilità della procedura
e dell'accoglienza con le condizioni individuali
necessità **MONITORAGGIO**.

VULNERABILITA'
criterio di valutazione
dell'adeguatezza della procedura
rispetto al caso individuale,
piuttosto che
causa automatica di esenzione

Modifiche all'art. 18 D. Lgs. 286/98

Permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale

Permesso di soggiorno per «casi speciali» della durata di 1 anno, rinnovabile per 1 anno, o per il maggior periodo occorrente per l'inserimento socio-lavorativo o per motivi di giustizia ed è convertibile in studio o lavoro.

Permette alla vittima di sottrarsi alla condizione di sfruttamento.

Percorso di inserimento sociale: programma unico di emersione assistenza e integrazione.

Caso n. 1

Il 15 settembre 2026 il sig. X, cittadino pakistano, giunge in Italia e manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale. Viene successivamente inserito presso una struttura di accoglienza in provincia di Torino.

Nel corso dei colloqui con gli operatori, riferisce di essere fuggito dal proprio Paese a seguito di minacce ricevute da alcuni soggetti con i quali aveva avuto contrasti legati alla propria attività lavorativa. L'uomo appare particolarmente riservato e manifesta difficoltà nel raccontare gli episodi subiti.

Dopo alcune settimane, viene convocato presso la Commissione territoriale per sostenere il colloquio personale. La convocazione viene consegnata alla struttura e comunicata all'interessato da un operatore che non parla la sua lingua, senza verificare che abbia effettivamente compreso la natura dell'appuntamento e le conseguenze di un'eventuale assenza. Nei giorni precedenti, il sig. X manifesta agli operatori un forte stato di agitazione, riferendo difficoltà a dormire e paura di dover raccontare nuovamente le violenze subite. Il giorno dell'appuntamento non si presenta presso la Commissione e non comunica le ragioni della propria assenza.

Nei giorni successivi, interrogato dagli operatori, riferisce di non essersi recato al colloquio perché terrorizzato all'idea di rivivere gli episodi traumatici e di non avere compreso che la mancata partecipazione avrebbe potuto comportare la chiusura della procedura. Emerge inoltre che l'uomo aveva già manifestato sintomi riconducibili a uno stato ansioso, mai approfonditi attraverso una valutazione specialistica, e che non aveva ricevuto supporto linguistico nella comprensione della convocazione.

Alcune settimane dopo, il sig. X viene informato che la Commissione territoriale ha adottato una decisione di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale per mancata partecipazione al colloquio personale. L'uomo si rivolge quindi agli operatori, dichiarando di non avere mai avuto intenzione di rinunciare alla propria domanda.

La decisione della Commissione territoriale può ritenersi corretta oppure esistono elementi per contestarla?

Caso n. 2

Il 20 luglio 2026 il sig. Y, cittadino bengalese, giunge a Lampedusa (AG), e qui manifesta la volontà di chiedere la protezione internazionale.
Nel corso degli accertamenti, lo stesso riferisce di essere partito dal Paese di origine quasi due anni fa e di avere vissuto in Libia. Qui era giunto dopo avere pagato un trafficante ed essersi indebitato, con la promessa di ottenere un lavoro ben retribuito. Atterrato a Bengasi, il sig. Y veniva condotto presso un luogo chiuso, dal quale non poteva allontanarsi, dove viveva insieme ad altri migranti.
Dopo alcune settimane di lavoro presso un cantiere, senza ricevere alcun salario, lo stesso richiedeva il pagamento della propria attività, ma in risposta veniva consegnato ad alcuni uomini armati, che lo sequestravano a scopo di estorsione. I sequestratori informavano i familiari del sig. Y attraverso videochiamate, durante le quali l'uomo veniva sottoposto a tortura e gravi maltrattamenti.
Solo grazie al pagamento del riscatto, a seguito di nuovi prestiti contratti dai familiari, il sig. Y veniva condotto presso la costa e, qui, imbarcato a bordo di un natante che lo conduceva in Italia.

Sulla base degli elementi emersi dal racconto del sig. Y, è possibile individuare una situazione riconducibile alla tratta di esseri umani? Quali indicatori emergono e quali interventi dovrebbero essere attivati per garantire la protezione della persona?

Contatti: piemonte@asgi.it